

Delibera Consiglio Comunale n. 07 del 16.05.2015.

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA 2012/2015 PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI TRAFFICO "TG".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, e s.m. e i., vigente negli anni 2012 e 2013, che al comma 5 dell'art. 4 prevedeva che la Regione, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi, stipulasse con gli Enti locali interessati accordi di programma di norma di validità triennale, che definissero quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;

VISTA la legge regionale 07.11.2013, n. 33, "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale", ed in particolare l'art. 12, "Accordi di programma";

VISTO l'allegato schema di accordo di programma predisposto dalla Regione Liguria, sentita la Provincia di Genova, che determina i livelli di quantità e gli standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale (periodo 2012/2015) nel bacino di traffico "TG", la cui gestione è affidata a A.T.P. Esercizio S.r.l.;

RICHIAMATO l'A.d.P. 2009-2011 approvato in data 19.02.2011, ed in particolare l'art. 15, comma 4, che prevede il mantenimento dell'impegno economico fino alla stipula di un nuovo accordo di programma;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 3 e 15 dell'A.d.P. 2009-2011 il Comune ha provveduto a impegnare per il biennio 2012-2013 la stessa cifra dell'anno 2011, ovvero:

- anno 2012: €. 875,00
- anno 2013: €. 875,00

RICHIAMATA la richiesta del Commissario Straordinario della Provincia di Genova prot. 131571 del 31.12.2013, volta a richiedere un impegno ad incrementare la quota a carico del Comune per il biennio 2014-2015;

ATTESO che il Comune si è impegnato ad individuare sul proprio bilancio, per il biennio 2014-2015, la seguente quota:

- anno 2014: €. 962,50
- anno 2015: €. 962,50

RITENUTO lo schema di accordo di programma per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino "TG" per il periodo 2012/2015, allegato alla presente sub lett. A) a farne parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;

RAVVISATA la necessità di concludere quanto prima l'iter procedurale necessario alla sottoscrizione dell'accordo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

D E L I B E R A

1. APPROVARE lo schema di accordo di programma per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino "TG" per il periodo 2012/2015 allegato alla presente sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DARE ATTO che la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1 comporta oneri finanziari a carico dei bilanci 2014/2015 e successivi nella misura indicata in parte motiva;

3. DARE ATTO che l'accordo di programma è stipulato dal Sindaco o da suo delegato, ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. 267/2000;

Successivamente con separata ed unanime votazione

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

ACCORDO DI PROGRAMMA 2012-2013-2014-2015

PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 13/04/2012.

La Provincia di

Il Comune di

PREMESSO CHE

- il presente Accordo di Programma, inteso a recepire ex post gli impegni a favore del Trasporto pubblico locale assunti dagli Enti locali interessati negli anni 2012 e 2013 e a disciplinare gli stessi per gli anni 2014 e 2015, si colloca nel contesto di una modifica sostanziale della normativa regionale della materia di cui trattasi intesa a perseguire il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla normativa comunitaria e statale, sfociata nell'approvazione della legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).
- la legge regionale 9 settembre 1998, n.31, e ss.mm.ii., vigente negli anni 2012 e 2013, al comma 5 dell'articolo 4, prevedeva che la Regione - ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi – stipulasse con gli Enti locali interessati accordi di programma di norma di validità triennale, che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;
- il comma 6 dello stesso articolo 4 prevedeva che gli accordi di programma:
 - individuino gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;
 - determinino i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli Enti locali;
- nel corso degli anni 2012 e 2013 gli impegni Regionali nella materia del trasporto pubblico locale si sono orientati al mantenimento dei criteri di ripartizione delle risorse previsti nel Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009/2011, approvato con dCr n. 26 del 29 ottobre 2009: l'articolo 11 della legge regionale n. 37 del 27 novembre 2011 ha disposto la proroga dello stesso al 31/12/2012;
- le leggi regionali:
 - 27 dicembre 2011, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012";
 - 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013"

hanno determinato l'ammontare delle risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale a carico della Regione Liguria per gli anni 2012 e 2013;

- la Provincia di Genova, sulla base dell'A.d.P. 2009-2011, con i seguenti atti:
 - Deliberazione del Consiglio n.66 del 14/12/2011 ha approvato il bilancio di previsione 2012 e il bilancio triennale 2012/2014;
 - Deliberazione della Giunta n.1 del 10/1/2012 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012.
 - Deliberazione n.18/66239 del 18/6/2013 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio triennale 2013/2015 ;
 - Deliberazione n. 65/66249 del 18/6/2013 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di approvazione del Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2013.

Ha definito le risorse disponibili per il C.d.S. per gli anni 2012 e 2013

- la legge regionale n. 50 del 21/12/2012 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013):
 - all'articolo 10, nel disporre la ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013, prevede che al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma le province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio. e che, pertanto, per l'anno 2013, individua i criteri di ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma tra i bacini di traffico secondo le quote percentuali di seguito indicate:
 - a) Bacino I: 8,82758 per cento;
 - b) Bacino S: 10,84735 per cento;
 - c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
 - d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
 - e) Bacino L: 12,10033 per cento.
 - all'articolo 11 determina i servizi minimi per l'anno 2013;
- la Giunta regionale ha provveduto a fissare i criteri di politica tariffaria cui le aziende debbono attenersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. n. 31/98, con la deliberazione n.146 del 20 febbraio 2002, integralmente richiamata nel Programma Triennale 2009-2011 e successive integrazioni di cui alla deliberazione n. 1487 del 10.12.2010 e pertanto le tariffe dei servizi saranno determinate all'interno dei relativi Contratti di servizio in conformità ai criteri fissati dalle suddette deliberazioni e successivi aggiornamenti;
- l'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo debbano essere definiti con DPCM e che tali criteri, in particolare, devono tener conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le

regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 definisce i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
- le manovre economico-finanziarie del Governo, attuate attraverso il decreti legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, successivamente modificato e convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e la legge 12 novembre 2011, n. 183 hanno determinato pesanti tagli alle risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale;
- la legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (Riforma del Trasporto pubblico locale) che abroga la legge regionale n. 31/1998 che:
 - all'articolo 11 istituisce l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale;
 - all'articolo 29 conferma, per l'anno 2014 la ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma determinate dalla l.r. 50/2012;
- la legge regionale 23/12/2013 n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014" ha determinato l'ammontare delle risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale a carico della Regione Liguria per l'anno 2014;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 "Disposizioni urgenti di prima applicazione della l.r. 33/2013" all'articolo 1, comma3, stabilisce che al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne l'aggiudicazione unitaria entro il 31 dicembre 2015, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;
- La Regione Liguria, nell'ambito del riassetto complessivo del settore del TPL promosso dalla l.r. 33/2013, ha affidato a FI.L.S.E. S.p.A. con la DGR n.455 del 20 aprile 2012 un incarico di studio per la realizzazione delle attività propedeutiche alla definizione e messa in atto del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del TPL.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, relativo al periodo 2012 - 2015, definisce la quantità e lo standard di qualità relativi al servizio quantitativamente e qualitativamente sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini nel territorio di riferimento:
2. Il presente Accordo definisce, altresì, gli impegni che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà assumere e gli adempimenti che dovrà compiere per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio.

Articolo 3 (Determinazione delle risorse per i servizi)

1. La Regione Liguria dispone, per il triennio 2012 – 2014, delle risorse definite dalle leggi regionali 27 dicembre 2011 n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”, 21 dicembre 2012 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013” e 23 dicembre 2013 n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014” e, in relazione alle generali disponibilità del bilancio regionale, si impegna, per l'anno 2015, a mantenere lo stanziamento previsto per l'anno 2014;
2. Dette risorse sono state ripartite tra i bacini di traffico in conformità ai disposti dell'articolo 11 della legge regionale n. 37 del 27 novembre 2011, dell'articolo 10 della legge regionale n. 50 del 21/12/2012 e dell'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013 n. 33;
3. la Provincia di Genova dispone, per il triennio 2012 – 2014, delle risorse definite con Deliberazione del Consiglio n. 66 del 14/12/2011, Deliberazione della Giunta n.1 del 10/1/2012, Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n.18/66239 del 18/6/2013 e con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 65/66249 del 18/6/2013. In relazione alle generali disponibilità del bilancio provinciale si impegna, per l'anno 2014 a destinare l'importo di € e per il 2015 a destinare l'importo di € ;
4. Il presente Accordo di programma definisce le risorse per il trasporto pubblico locale, relative al periodo 2012-2015, sulla base degli stanziamenti degli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

Provincia della Spezia	2012- 2013 €	2014 €	2015 €
Comune	2012- 2013 €	2014 €	2015 €
Comune di Arenzano			
Comune di Avegno			
Comune di Bargagli			

Comune di Bogliasco			
Comune di Bonassola			
Comune di Borzonasca			
Comune di Busalla			
Comune di Camogli			
Comune di Campo Ligure			
Comune di Campomorone			
Comune di Carasco			
Comune di Carro			
Comune di Casarza Ligure			
Comune di Casella			
Comune di Castiglione Chiavarese			
Comune di Ceranesi			
Comune di Chiavari			
Comune di Cicagna			
Comune di Cogoletto			
Comune di Cogorno			
Comune di Coreglia Ligure			
Comune di Crocefieschi			
Comune di Davagna			
Comune di Deiva Marina			
Comune di Fascia			
Comune di Favale di Malvaro			
Comune di Fontanigorda			

Comune di Framura			
Comune di Genova			
Comune di Gorreto			
Comune di Isola del Cantone			
Comune di Lavagna			
Comune di Leivi			
Comune di Levanto			
Comune di Lorsica			
Comune di Lumarzo			
Comune di Maissana			
Comune di Masone			
Comune di Mele			
Comune di Mezzanego			
Comune di Mignanego			
Comune di Moconesi			
Comune di Moneglia			
Comune di Montebruno			
Comune di Montoggio			
Comune di Ne			
Comune di Neirone			
Comune di Orero			
Comune di Pieve Ligure			
Comune di Portofino			
Comune di Propata			

Comune di Rapallo			
Comune di Recco			
Comune di Rezzoaglio			
Comune di Ronco Scrivia			
Comune di Rondanina			
Comune di Rossiglione			
Comune di Rovegno			
Comune di San Colombano Certenoli			
Comune di Sant' Olcese			
Comune di Santa Margherita Ligure			
Comune di Santo Stefano d'Aveto			
Comune di Savignone			
Comune di Serra Ricco'			
Comune di Sestri Levante			
Comune di Sori			
Comune di Tiglieto			
Comune di Torriglia			
Comune di Tribogna			
Comune di Urbe			
Comune di Uscio			
Comune di Valbrevenna			
Comune di Varese Ligure			
Comune di Vobbia			
Comune di Zoagli			

5. L'ammontare dei predetti importi, nettato dell' I.V.A., costituisce il corrispettivo del Contratto di servizio tra la Provincia e l'Azienda esercente i servizi.
6. Dato atto che i futuri accordi di programma, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 33/2013, devono avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara, nelle more della definizione dei costi standard regionali nonché della quantità dei servizi minimi e aggiuntivi necessari alla mobilità dei cittadini nel territorio e fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo, gli Enti Locali si impegnano a conferire uguali risorse finanziarie rispetto agli anni precedenti nell'ammontare di quanto previsto al comma 4;
7. In sede di sottoscrizione del presente Accordo la Regione Liguria si impegna a garantire le risorse finanziarie di cui al comma 1 tenuto conto dell'ammontare degli stanziamenti per materia individuati iscritti nel bilancio dello Stato e rimodulati dalla legislazione in vigore.
8. Lo stanziamento della Regione Liguria di cui al comma 1, che è destinato alla copertura dei servizi minimi, unitamente alla quota di I.V.A. deve essere erogato in via esclusiva in sede di Contratto di servizio.
9. La Provincia, nelle sue funzioni di gestore del Contratto di Servizio, fermo restando la garanzia dello svolgimento dei servizi minimi determinati dagli stanziamenti della Regione Liguria di cui al comma 8, si riserva in sede contrattuale la facoltà di rideterminare la quantità del servizio offerto sulla base delle disponibilità economiche derivanti dagli impegni di cui al comma 6.

Articolo 4 (Investimenti)

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali sottoscrittori del presente Accordo, individua quali obiettivi di investimento il rinnovo del materiale rotabile e la progressiva sostituzione dei mezzi obsoleti,
2. I costi di investimento sono al netto degli importi relativi all'I.V.A.
3. La Regione, secondo i disposti di cui all'art. 6 della l.r. 62/2009, provvede all'individuazione di un programma straordinario di interventi per il trasporto pubblico locale su gomma allo scopo di giungere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure tramite la concessione di contributi in conto capitale per 2 milioni di euro annui per vent'anni nonché provvede a disciplinare i criteri di ripartizione e di utilizzo di tali contributi e le relative prescrizioni da osservare nei bandi di gara per l'assegnazione del servizio e in caso di cambiamento del soggetto gestore.
4. La Regione, considerate le esigenze di collegamento tra le aree e le infrastrutture di sosta per i veicoli privati con il sistema di trasporto pubblico, riconosce priorità di finanziamento a quei parcheggi nei nodi di interscambio che agevolano la interconnessione tra il trasporto su ferro ed il trasporto su gomma, soprattutto in ragione della riduzione della congestione nelle aree centrali urbane.

Articolo 5 (Strumenti di Integrazione)

1. Le Parti ribadiscono l'opportunità di introdurre un sistema di bigliettazione integrata, che consenta di viaggiare su tutta la rete ferro-gomma della Liguria con un unico titolo

di viaggio valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico, facilitando la mobilità dei cittadini nell'ambito dell'intera regione (attraverso un sistema contactless).

2. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, al fine di garantire la interoperabilità dei sistemi di obliterazione, concordano sulla necessità che i sistemi di obliterazione non cartacei in uso o che saranno adottati dalle Aziende di pubblico trasporto, vengano da queste resi conformi agli standard definiti dalla Regione Liguria ed approvati con deliberazione n. 504 del 16 maggio 2008, in conformità a quanto disposto con l'Argomento di Giunta n. 2 del 21 febbraio 2011 che, nell'ambito della conclusione della fase di sperimentazione, ha previsto di estendere a tutto il territorio regionale il sistema della bigliettazione elettronica sperimentata e collaudata.
3. La Regione ribadisce la necessità di incrementare l'integrazione tra gli orari di tutte le Aziende di trasporto pubblico operanti sul territorio; a tale scopo è già operante e consultabile una banca dati on-line che consente agli utenti di ottenere informazioni precise sui collegamenti, fornendo orari, percorsi, coincidenze e tempi di viaggio dei trasporti pubblici in Liguria (www.orariotrasporti.regione.liguria.it).
4. La Regione si impegna a comunicare, con congruo anticipo, alla Provincia gli orari dei servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e le eventuali modifiche, al fine di consentire alla Azienda esercente i servizi su gomma di adeguare - ove possibile - i propri orari, favorendo in tal modo l'integrazione intermodale ferro-gomma.
5. La Regione sottolinea l'esigenza di realizzare una maggiore integrazione tra il trasporto ferroviario - che costituisce l'asse portante del sistema del trasporto pubblico regionale - ed il trasporto su gomma, anche attraverso le interconnessioni ferro-gomma sulle linee extraurbane, al fine di garantire:
 - a) la mobilità durante le fasce orarie (soprattutto serali), caratterizzate da una riduzione dell'affluenza degli utenti;
 - b) i collegamenti con le principali stazioni ferroviarie nelle fasce del pendolarismo scolastico e lavorativo, tenuto conto degli orari di arrivo e di partenza dei treni, al fine di assicurare la continuità del trasporto e le coincidenze.

Articolo 6

(Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Orario integrato)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16 bis del d.l. 1995/2012 convertito dalla l. 135/2012 la Province si impegnano a trasmettere alla Regione e all'Osservatorio previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni e integrazioni tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti.
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'erogazione all'azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.

Articolo 7

(Sistema tariffario)

1. La Provincia di Genova si impegna ad autorizzare tariffe conformi alle deliberazioni n.146 del 20 febbraio 2002 e n. 1487 del 10 dicembre 2010; in particolare le tariffe dovranno essere fissate, in conformità a quanto stabilito dal contratto di servizio, entro i limiti inferiori e superiori stabiliti dalla citata deliberazione n. 1487/2010 e dovranno essere adottate le seguenti tipologie dei titoli di viaggio:
 - biglietto ordinario

- abbonamento settimanale
- abbonamento mensile
- abbonamento annuale.

Articolo 8 **(Qualità e sicurezza dei servizi)**

1. La Regione si pone come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti, anche nel rispetto dell'ambiente, finalizzando l'impiego di risorse destinate al rinnovo dei mezzi di trasporto, ove possibile, all'acquisto di mezzi a trazione non convenzionale.
2. La Regione, rivolgendo particolare attenzione al diritto alla mobilità da parte delle persone disabili, finanzia l'acquisto di mezzi dotati di attrezzature che consentono ed agevolano il trasporto dei cittadini portatori di handicap e di tutti gli utenti a ridotta capacità motoria.
3. Al fine di garantire una migliore fruibilità del trasporto pubblico ai soggetti portatori di handicap, la Regione auspica, inoltre, la diffusione di un sistema informativo di annunci acustici e visivi di prossima fermata, in tempo reale, a bordo dei mezzi ed eventualmente alle fermate.

Articolo 9 **(Impegni della Azienda di trasporto)**

1. La Provincia di Genova, in sede di Contratto di servizio, impegnerà l'Azienda:
 - a conseguire un'offerta di servizio più idonea, efficiente ed economica;
 - a migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti;
 - ad assicurare l'integrazione tra servizi su ferro e servizi su gomma, specialmente nelle fasce orarie a domanda debole, tra servizi su gomma dei diversi bacini, tra servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, tra trasporto pubblico e trasporto privato;
 - a trasmettere i dati di cui al precedente articolo 6, commi 1 e 2;

Articolo 10 **(Liquidazione delle risorse finanziarie)**

1. La Regione Liguria provvederà alla liquidazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, accreditando alla Provincia di Genova le somme con cadenza mensile da erogare alla stessa entro i 30 giorni successivi al mese di competenza.
2. La Provincia di Genova provvederà a trasferire all'Azienda, nei termini contrattuali, i fondi come sopra indicati liquidati dalla Regione Liguria.
3. Gli Enti locali provvederanno altresì a liquidare i fondi dagli stessi stanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente Accordo alla Provincia di Genova in quattro rate trimestrali, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31

dicembre di ogni anno ovvero in dodicesimi nel caso non sia ancora stato approvato il bilancio comunale;

4. Alla scadenza del presente Accordo e sino alla stipula di un Accordo per il periodo successivo anche a seguito della definizione dei costi standard tenuto conto che non deve essere interrotta l'erogazione del servizio da parte dell'Azienda, gli Enti sottoscrittori restano obbligati alla corresponsione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, secondo gli impegni di cui al commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, con le modalità e le scadenze previste ai precedenti commi del presente articolo.
5. La Regione Liguria provvederà all'impegno delle risorse di cui all'articolo 3 , in relazione al verificarsi delle condizioni poste come vincolo per l'assegnazione delle risorse stesse e, comunque, entro il mese di dicembre di ogni anno.
6. Qualora, dopo un'eventuale riquantificazione delle risorse spettanti, emergesse l'esigenza di effettuare i necessari conguagli, gli stessi potranno essere attuati, per ogni anno, sulla disponibilità dell'anno successivo.
7. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, ove necessario, possono concordare con la Provincia differenti modalità di versamento della quota prevista a proprio carico.

Articolo 11 (Inadempienze)

1. Qualora la Provincia non potesse corrispondere per intero la rata mensile del corrispettivo per fatto alla stessa non imputabile, ma dovuto a ritardo o ad omissione del versamento della quota a carico della Regione o degli Enti locali, gli interessi legali riconosciuti all'Azienda, che decorrono a partire dal 60° giorno dalla data di maturazione della rata, saranno a carico dall'Ente che ha causato l'omissione e/o il ritardo nel versamento della quota a proprio carico.
2. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al precedente articolo 10, comma 3, la Provincia può autorizzare riduzioni dei servizi nel territorio degli Enti inadempienti, nei modi e termini eventualmente previsti dal relativo Contratto.
3. Il presente articolo si applica anche nelle more di sottoscrizione del successivo Accordo di Programma.

Articolo 12 (Organo di vigilanza e controllo)

1. Sull'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo di programma vigila un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale - o da un suo delegato - e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori - uno per ciascun Ente - entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Trasporti della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso e la verbalizzazione delle sedute.
3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;

- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, se necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati.

Articolo 13 (Revisione dell'Accordo)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo di programma dovranno essere approvate da tutti gli Enti sottoscrittori nel rispetto di quanto contenuto nel contratto di servizio sottoscritto con l'Azienda.

Articolo 14 (Controversie tra le parti)

1. Tutte le controversie tra le parti in relazione al presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Articolo 15 (Pubblicazione)

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto in data dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'Accordo

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
REGIONE LIGURIA		
PROVINCIA DI GENOVA		
PROVINCIA DELLA SPEZIA		

ARENZANO		
AVEGNO		
BARGAGLI		
BOGLIASCO		
BONASSOLA		
BORZONASCA		
BUSALLA		
CAMOGLI		
CAMPO LIGURE		
CAMPOMORONE		
CARASCO		
CARRO		

CASARZA LIGURE		
CASELLA		
CASTIGLIONE CHIAVARESE		
CERANESI		
CHIAVARI		
CICAGNA		
COGOLETO		
COGORNO		
COREGLIA LIGURE		
CROCEFIESCHI		
DAVAGNA		
DEIVA MARINA		

FASCIA		
FAVALE DI MALVARO		
FONTANIGORDA		
FRAMURA		
GENOVA		
GORRETO		
ISOLA DEL CANTONE		
LAVAGNA		
LEIVI		
LEVANTO		
LORSICA		
LUMARZO		

MAISSANA		
MASONE		
MELE		
MEZZANEGO		
MIGNANEGO		
MOCONESI		
MONEGLIA		
MONTEBRUNO		
MONTOGGIO		
NE		
NEIRONE		
ORERO		

PIEVE LIGURE		
PORTOFINO		
PROPATA		
RAPALLO		
RECCO		
REZZOAGLIO		
RONCO SCRIVIA		
RONDANINA		
ROSSIGLIONE		
ROVEGNO		
SANT'OLCESE		
SAN COLOMBANO C.		

SANTA MARGHERITA LIGURE		
SANTO STEFANO D'AVETO		
SAVIGNONE		
SERRA RICCO'		
SESTRI LEVANTE		
SORI		
TIGLIETO		
TORRIGLIA		
TRIBOGNA		
URBE		
USCIO		
VALBREVENNA		

VARESE LIGURE		
VOBBIA		
ZOAGLI		